



Stagione Sportiva **2014/2015**

Comunicato Ufficiale N° 336

**Ca5 Juniores - C.U. 16**

Del **09/02/2015**

[www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[www.figclndsicilia.it/sicilia/](http://www.figclndsicilia.it/sicilia/)

[sicilia.dr5@lnd.it](mailto:sicilia.dr5@lnd.it)

PEC: [sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it)

091.68084.06/75 – Fax: 091.68084.95

Viale Ugo La Malfa, 122 - 90147 PALERMO

C.F.: 08272960587

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 107/A pubblicato il 12 gennaio 2015**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2014-2015**

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti **di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi**, relativi alla stagione sportiva 2014-2015, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

**d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;



Calcio a Cinque Sicilia  
Stagione Sportiva 2014-15



C.U. 336 - Ca5 Ju - 16 del 09/02/2015 - Pagina 78

**a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:**

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art.29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. ***L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.***

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art.29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

**b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:**

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

***L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.***

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

\*\*\*\*\*

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 108/A del 12 gennaio 2015**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11**



Calcio a Cinque Sicilia  
Stagione Sportiva 2014-15



C.U. 336 - Ca5 Ju - 16 del 09/02/2015 - Pagina 79

## E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014-2015

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2014-2015, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

### **d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:**

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

#### **b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:**

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

#### ***L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.***

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

\*\*\*\*\*

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.



Calcio a Cinque Sicilia  
Stagione Sportiva 2014-15



C.U. 336 - Ca5 Ju - 16 del 09/02/2015 - Pagina 80

**COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A del 12 gennaio 2015**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2014/2015;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,

**d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

**1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:**

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).

**2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:**

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **4. COMUNICAZIONI DEL C. R. CA5**

### **4.1. SEGRETERIA**

### **4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

#### **4.7.1. MODIFICHE DATE – ORARI E CAMPI**

Girone “B”

**PALERMO FUTSAL E. - UNITED CAPACI del 11.02.15**  
Per accordo tra le parti, giocasi alle ore 18.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (TRINAKRIA).

#### **4.7.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI**

Nessuna comunicazione

## **5. RISULTATI – GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Risultati Gare**

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
3/02/15	4/R MARSALA FUTSAL 2012	A	CITTA DI MARSALA	9 - 5
4/02/15	4/R SPORTING ALCAMO ONLUS		SAN VITO LO CAPO	7 - 4
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
4/02/15	4/R UNITED CAPACI	B	ZERO91	8 - 5
5/02/15	4/R SPORTING CLUB P5		PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.	2 - 7
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
3/02/15	4/R WISSER CLUB	C	REAL CEFALU A.S.D.	10 - 0
4/02/15	4/R SANT ISIDORO		JUVENTUS CLUB G.SCIREA	10 - 5
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
3/02/15	4/R ACIREALE CALCIO A 5	D	SAVIO MESSINA P.G.S.	4 - 2
	CATANIA F.C.LIBRINO C.A 5		MASCALUCIA C5	3 - 1
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
3/02/15	4/R CITTA DI SORTINO	E	ASSOPORTO C5	9 - 4
4/02/15	4/R AUGUSTA 1986		CITTA DI SORTINO sq.B	8 - 5
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
4/02/15	4/R HAPPY PANDA	F	CESMA PRO GELA	4 - 3
	PGS SAVIO GELA		FUTSAL MACCHITELLA	4 - 3
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:		
3/02/15	4/R ARGYRIUM	G	DILETTANTISTICA REGALBUTO	4 - 11
	PGS VIGOR SAN CATALDO		NISSA FUTSAL	3 - 2

### **Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**Gare del campionato REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5**



**Calcio a Cinque Sicilia**  
**Stagione Sportiva 2014-15**



**C.U. 336 - Ca5 Ju - 16 del 09/02/2015 - Pagina 82**

**GARE DEL 3/ 2/2015**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

LATINA ANDREA	(ASSOPORTO C5)
ARNONE SALVATORE	(REAL CEFALU A.S.D.)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

DI NUZZO EMANUELE	(SAVIO MESSINA P.G.S.)
-------------------	------------------------

**AMMONIZIONE II infr**

MILAZZO GIORGIO	(MARSALA FUTSAL 2012)
MASTROSIMONE ALESSIO	(PGS VIGOR SAN CATALDO)

**AMMONIZIONE I infr**

GRASSO LUCIANO	(CITTA DI SORTINO)
ARINI GIUSEPPE	(MARSALA FUTSAL 2012)
GIACALONE LEONARDO	(MARSALA FUTSAL 2012)
CARLINO ANTONIO	(NISSA FUTSAL)
LEONE ANDREA	(NISSA FUTSAL)

**GARE DEL 4/ 2/2015**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

DI BARTOLO FRANCESCO GABRI	(CESMA PRO GELA)
LUCCHESI VINCENZO	(JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
POLISANO GIOVAN BATTISTA	(SAN VITO LO CAPO)
VIRZI GIUSEPPE	(ZERO91)

**AMMONIZIONE II infr**

BUFFA CALLEO MARCO	(HAPPY PANDA)
CAVALLO DARIO	(HAPPY PANDA)
LETO FILIPPO	(JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
AFFATICATO STEFANO	(SANT ISIDORO)



**Calcio a Cinque Sicilia**  
**Stagione Sportiva 2014-15**



**C.U. 336 - Ca5 Ju - 16 del 09/02/2015 - Pagina 83**

**AMMONIZIONE I infr**

MARTORANA SIMONE  
CANNATA LORENZO  
MANGANO DANIEL  
FERRIGNO ANTONIO  
SPINA DENNIS  
PATANIA ALESSANDRO

(CESMA PRO GELA)  
(HAPPY PANDA)  
(JUVENTUS CLUB G. SCIREA)  
(PGS SAVIO GELA)  
(PGS SAVIO GELA)  
(UNITED CAPACI)

Il Segretario Ca5  
**Paolo Mendola**

Il Responsabile Regionale Ca5  
**Silvio Bevilacqua**

Il Segretario del C.R. Sicilia  
**Maria Gatto**

Il Presidente del C.R. Sicilia  
**Santino Lo Presti**

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO il 09 Febbraio 2015.**